



# **COMUNE DI POLISTENA**

*Provincia di Reggio Calabria*

## **REGOLAMENTO DI TUTELA E USO DEL VERDE PUBBLICO**

**Approvato con delibera C.C. n. 32 del 30.05.2008**

**Sommario**

**Art. 1.....3**

**Art. 2.....3**

**Art. 3.....3**

**Art. 4.....4**

**Art. 5.....5**

**Art. 6.....6**

**Art. 7.....6**

**Art. 8.....6**

**Art. 9.....7**

**Art. 10.....7**

**Art. 11.....7**

**Art. 12.....8**

**Art. 13.....8**



## **Art. 1**

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione nonché l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Polistena di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali
- alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere
- spazi verdi a corredo dei servizi pubblici
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel PRG direttamente gestiti dall'Ente o affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo.

## **Art. 2**

Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

## **Art. 3**

L'Amministrazione Comunale garantisce la manutenzione del verde pubblico, con lo scopo di migliorarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica ed ambientale.

La gestione degli spazi verdi ed il controllo del loro uso è affidato al Responsabile della Ripartizione Tecnica, ovvero al Responsabile dell'apposito Ufficio/Servizio, se istituito.

Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici il responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio.

Per gli spazi in concessione il responsabile è scelto dal concessionario con l'assenso del Comune concedente.



## Art. 4

Il responsabile di ciascun spazio verde assicura la corretta gestione dello spazio cui è preposto, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento sia ordinario che straordinario nonché di modifica strutturale dello spazio verde.

L'Amministrazione Comunale ha fra le sue prerogative il dovere di garantire la sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di esso. Pertanto è suo peculiare compito preservare l'efficienza e la stabilità delle alberature stesse.

### ABBATTIMENTO

Ove ciò si rendesse necessario, l'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico-culturale, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.

Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con essenze della stessa specie o di specie diversa, da collocare in aree a verde, viali ecc. anche in zone diverse da quelle di espianto.

I casi in cui gli abbattimenti si rendono necessari, possono così sinteticamente riassumersi:

- stati di evidente instabilità con situazioni di pubblica pericolosità;
- presenza in luoghi non compatibili con la pubblica incolumità e/o con i dettami del Codice della strada;
- affezione da fitopatie non sanabili o che presentino caratteri di epidemicità;
- condizioni generali precarie, legate all'età ed al declino vegetativo;
- provocazione di danni al patrimonio pubblico o privato;
- insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità incompatibili con la presenza arborea;



Durante le operazioni di abbattimento di alberi posti sul territorio pubblico, gli operatori dovranno osservare ogni accorgimento, al fine di:

- prevenire ogni tipo di incidente, nell'area interessata ai lavori;
- limitare eventuali danni a manufatti e beni di proprietà sia pubblica che privata presente nell'ambito di intervento ;
- garantire, nei limiti del possibile, la fluida circolazione del traffico veicolare e pedonale mediante apposita segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto del Codice della strada;
- ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico adottando le opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.

## **POTATURA**

Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto, la stabilità e lo sviluppo futuro.

Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:

- per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
- per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);
- per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
- per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
- per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.

### **Art. 5**

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore.



E' consentita la circolazione con biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati, purchè a passo d'uomo ed esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

### **Art. 6**

Negli spazi verdi è vietato:

- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- estirpare, tagliare o comunque danneggiare le piante, raccogliere fiori o scavare il terreno;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- sporcare in qualsivoglia modo;
- sostare con veicoli a motore;
- posizionare strutture fisse o mobili senza autorizzazione;
- ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente o comprometta l'estetica o la fruibilità generalizzata delle aree.

### **Art. 7**

Ogni qualvolta gli spazi verdi saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo apposito avviso.

### **Art. 8**

Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.



Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

### **Art. 9**

I cani devono essere condotti al guinzaglio, ed ove possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, muniti di museruola.

I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati.

Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai proprietari ed ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione determinati da anzianità o handicap.

### **Art. 10**

Nel perimetro degli spazi verdi è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante e di animazione previa autorizzazione da parte del competente settore comunale.

Nell'esercizio di tali attività è fatto divieto di uso di apparecchiature rumorose ed è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

### **Art. 11**

Il Comune incentiva la collaborazione dei cittadini e degli operatori economici, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione del verde pubblico, come definito all'art. 1.

La collaborazione dei cittadini e degli operatori economici si esprime con l'apporto di lavoro, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e/o con l'offerta di sostegno finanziario.

La collaborazione dei cittadini e degli operatori economici, sotto le direttive del Responsabile del servizio, individuato a sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, è organizzata con le seguenti modalità:



- I piccoli interventi occasionali devono essere concordati con il Responsabile dell'Ufficio/Servizio competente, al quale compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'intervento;
- Gli interventi di tipo continuativo devono costituire oggetto di convenzione tra il Comune e gli interessati, nella quale saranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei singoli concessionari; il Responsabile della Ripartizione Tecnica stabilirà con propria determinazione una convenzione-tipo, adattabile alle peculiarità delle singole situazioni;
- I concessionari potranno posizionare all'interno dell'area loro assegnata uno o più elementi pubblicitari, le cui forme e dimensioni dovranno essere previste nella convenzione, esenti dal pagamento di eventuali concessioni o tributi Comunali.

### **Art. 12**

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al corpo di polizia municipale ed agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

### **Art. 13**

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria:

- da € 13,00 ad € 130,00 per violazione dell'art. 5 comma 1
- da € 7,00 ad € 70,00 per violazione dell'art. 5 comma 2
- da € 12,00 ad € 180,00 per violazione dell'art. 6;
- da € 20,00 ad € 200,00 per violazione dell'art. 9.

In applicazione al principio di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, dalla notificazione del verbale.





Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Comandante della Polizia Municipale.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comandante della Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Comandante della Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.

Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro, a cura dell'interessato, della reversale di cassa emessa dal settore economico-finanziario.

L'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 16,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.



Ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quella in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Tribunale competente per territorio, nei termini previsti dalla legge 689/1981.

In mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata a sensi di legge.

